

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI TERRITORI COMUNALI DI RICCIONE E MISANO ADRIATICO LOTTO N.AREA.....

Il giorno.....del mese didell'anno.....presso la sede di Geat S.p.A. in Riccione (RN) alla Via Lombardia n. 17

TRA

GEAT SPA (Gestione Servizi per l'Ambiente ed il Territorio) con sede in Riccione Via Lombardia 17 - C.F. e P.Iva 02418910408, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig., di seguito anche denominata più semplicemente "Società",

E

..... con sede in(.....) alla Vian., iscritta press il Registro per le Imprese dicon CF.....e P. IVA, di seguito anche "Appaltatore" o "Impresa", in persona del rappresentante legale Sig..... di seguito anche denominata più semplicemente "Aderente"

PREMESSO CHE

- con bando di gara pubblicato in data 06/10/2017 sulla GUCE e con le conseguenti ulteriori pubblicazioni realizzate a norma di legge sugli altri organi di informazione prescritti dalla legge, la società rendeva noto a tutti gli operatori economici interessati del necessario approvvigionamento dei servizi emarginati in epigrafe;
- espletata la procedura di gara aperta, alle condizioni dettate dal disciplinare di gara redatto e dalla legge, l'Aderente è risultata la impresa che, sulla base del criterio di aggiudicazione adottato, ha conseguito il maggior punteggio finale complessivo;
- la Società ha realizzato le dovute verifiche sull'aggiudicatario del presente lotto e non sono emerse cause ostative all'affidamento del servizio pertanto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO A SEGUIRE

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina pre-contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei Contratti specifici che annualmente verranno sottoscritti tra le parti oggi sottoscriventi e rappresenta accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, c. 3

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. in base al quale, senza ulteriore confronto competitivo, verranno affidati, a seguito della sottoscrizione di contratti di appalti specifici, (di singola durata annua), le attività di manutenzione del verde pubblico.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione per la società nei confronti dell'Aderente e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Specifici per un quantitativo minimo predefinito. Di contro, l'Aderente si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente gli eventuali contratti specifici che la Società, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Articolo 2- Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 12 mesi dalla data di inizio effettivo del servizio, fatta salva la possibilità di opzione di rinnovo disgiunto da esercitarsi come segue. L'Aderente si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di 36 mesi successivi a quello previsto da esercitarsi disgiuntamente per i successivi 12+12+12 mesi. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale, fatte salve le modalità di adeguamento dei prezzi stabilite nel Capitolato descrittivo e prestazionale. L'impresa selezionata è obbligata ad accettare la proroga di cui sopra indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

L'opzione al rinnovo da parte della stazione appaltante va esercitata non oltre il termine di tre mesi precedenti la scadenza del contratto. Il rinnovo potrà riguardare le seguenti condizioni:

- a) metodologia ed organizzazione dei servizi;
- b) implementazione o riduzione dei servizi attinenti all'oggetto dell'appalto;
- c) dotazioni strumentali ed attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi.

I singoli contratti operativi avranno una durata annuale.

Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo 3 del Capitolato descrittivo e prestazionale o in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio da parte delle singole amministrazioni. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla impresa aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

Articolo 3 – Valore dell'Accordo Quadro

Il valore massimo dei servizi affidabili sia per il lotto di Riccione che per quello di Misano Adriatico ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso (incluso il periodo di possibile proroga di cui al precedente art. 2) è pari ad € 3.120.000,00 (comprensivo del costo della sicurezza) oltre Iva e le parti prendono atto che il valore soprarichiamato rimane indicativo ed è stato desunto

dalla somma delle attività di cui all'art. 6 del Capitolato speciale e descrittivo. Il valore economico, indicato nel Capitolato descrittivo e prestazionale, non costituisce infatti indicazione di corrispettivo contrattuale e le parti lo riconoscono come indicativo e non vincolante in ragione della natura stessa della forma contrattuale, quantificando di contro esso il valore della spesa storicamente sostenuta dalla stazione appaltante per l'approvvigionamento del servizio di manutenzione del verde pubblico.

Tanto premesso il presente accordo quadro avrà valore pari, nello specifico per il lotto di riferimento ad Euro.....di cui Europer oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Articolo 4 – Modalità di affidamento dei contratti specifici

L'affidamento dei singoli contratti specifici con l'Aderente avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro viene sottoscritto ai sensi dei commi 3, art. 54 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. La durata dei contratti specifici sarà pari ad un anno ma, qualora nell'esecuzione (annuale) del contratto l'Aderente sia stato oggetto di ordini di servizio, comminatori di penali o azioni di censura o costituzione in mora per:

- mancato rispetto sulle norme di sicurezza;
- lavorazioni non eseguite a perfetta regola d'arte;
- ritardi o sospensioni immotivate del servizio contrastanti con la tempistica concordata;
- utilizzo di maestranze, mezzi o apparecchiature non conformi alla legge, alle esigenze o agli obblighi assunti con il presente accordo o con i contratti specifici;
- mancato rispetto delle metodologie migliorative della conduzione del servizio offerte in sede di gara;
- (in generale) ogni significativo inadempimento degli obblighi a carico dell'appaltatore contenuto nel presente accordo quadro o dei contratti specifici inclusi i relativi;

la Stazione Appaltante avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare l'appalto del servizio per tutti gli anni successivi di validità dell'accordo senza che ciò possa comportare alcun obbligo di risarcimento danno o indennizzo nei confronti dell'Aderente estromesso.

Del servizio svolto dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti e secondo quanto prescritto dal Capitolato descrittivo e prestazionale e dagli altri documenti tecnici facenti parte dell'Accordo.

Articoli 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione all'affidatario delle opere non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base alla documentazione acquisita agli atti.

Si specifica che il CIG relativo al presente affidamento è il n.....

Articolo 6 - Clausola 231/01

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una

qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

Articolo 7 – Allegati

- Elab. 1 – Relazione tecnica illustrativa generale.
- Elab. 2 – Capitolato descrittivo e prestazionale generale.
- Elab. 2A –Capitolato tecnico LOTTO 1 Comune di Riccione.
- Elab. 2B – Capitolato tecnico LOTTO 2 Comune di Misano Adriatico
- Elab. 3A – Elenco prezzi unitari generale Riccione
- Elab. 3B – Elenco prezzi unitari generale Misano Adriatico
- Elab. 4 – Schema accordo quadro.
- Elab. 5A – DUVRI LOTTO 1 Comune di Riccione.
- Elab. 5B – DUVRI LOTTO 2 Comune di Misano Adriatico.
- Elab. 6A – Elenchi aree LOTTO 1 Comune di Riccione.
- Elab. 6B – Elenchi aree LOTTO 2 Comune di Misano Adriatico
- Elab. 7 - Quadro Economico

Articolo 8 – Rinvio al Capitolato descrittivo e prestazionale

Si rinvia al Capitolato descrittivo e prestazionale generale per tutte le disposizioni ivi contenute.

Articolo 9 – Foro Competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo Quadro le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Rimini.

Letto, confermato e sottoscritto

Geat S.p.A.
Il Presidente

.....

Il Legale Rappresentante

.....